



Regolamento Assemblea Regionale per delegati AGESCI Emilia Romagna

art. 1 COMPOSIZIONE

L'Assemblea Regionale dell'Emilia Romagna è in forma delegata. Fatti salvi i requisiti richiesti dallo Statuto dell'AGESCI è composta :

- a) dai membri del Consiglio Regionale;
- b) da due Delegati eletti per un anno da ogni Comunità Capi al proprio interno;
- c) da Delegati eletti per un biennio dalla Assemblea di Zona in numero pari al numero dei Gruppi censiti nella Zona diviso 10, arrotondato per eccesso ed aumentato di uno (cioè 2 delegati fino a 10 gruppi, 3 delegati fino a 20 gruppi, 4 delegati fino a 30 gruppi ...)
- d) da 5 capi nominati dai Responsabili Regionali;
- e) dagli incaricati nominati alla Stampa ed agli altri settori i quali partecipano con solo diritto di parola (se non già delegati ad altro titolo).

All'Assemblea Regionale possono partecipare tutti i Capi censiti nella Regione (anche se non delegati) senza diritto di voto e di parola (partecipazione silente).

Le Zone trasmettono entro il 1 febbraio di ogni anno alla Segreteria Regionale gli elenchi aggiornati dei delegati eletti dai Gruppi e dall'Assemblea di Zona, previo accertamento della loro regolarità.

Eventuali variazioni intervenute in corso di anno dovranno essere comunicate per iscritto da parte delle Zone, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

art. 2 CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea è fatta congiuntamente dai Responsabili Regionali, mediante pubblicazione sul sito regionale ed invio a mezzo stampa associativa, almeno 45 giorni prima della data. Unitamente alla convocazione verrà reso noto l'ordine del giorno. Su ogni O.d.G. devono essere indicati i tempi di inizio e di termine dei lavori. Alla formazione dell'ordine del giorno provvedono i Responsabili Regionali su proposta del Comitato e del Consiglio Regionale. Ogni Comitato di Zona ed ogni Co.Ca. può chiedere che vengano posti all'ordine del giorno argomenti di loro interesse, purché vengano presentati in tempo utile per esservi inseriti (orientativamente almeno 60 giorni prima della data dell'Assemblea). Su ogni O.d.G. deve essere prevista la voce "varie ed eventuali".

art.3 VALIDITA'

L'Assemblea Regionale è validamente costituita con la presenza personale di almeno il 50% (cinquanta -per cento) degli aventi diritto. La sussistenza del quorum dovrà essere verificata dalla Presidenza prima di dichiarare validamente aperta l'assemblea e non sarà soggetta ad ulteriore riesame nel corso dei lavori.

Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo i Responsabili Regionali convocheranno una seconda Assemblea nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto indicato nell'art.2, con il preavviso ridotto ad almeno 30 giorni prima. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, validamente costituita, svolge l'o.d.g. nei tempi stabiliti nella convocazione, qualsiasi modifica di orario deve essere approvata con mozione d'ordine a maggioranza qualificata. Il quorum necessario per deliberazioni ordinarie è la metà più uno dei voti validi espressi. Le modifiche all'o.d.g., ai tempi di svolgimento dell'Assemblea, al Regolamento e l'elezione del Comitato Regionale richiedono una maggioranza di almeno la metà più uno degli iscritti all'Assemblea.

I voti espressi di astensione e le schede bianche impediscono il formarsi della maggioranza.

art 4 PRESIDENZA

La Presidenza dell'Assemblea è competenza dei Responsabili Regionali ed è, di norma, assunta congiuntamente. I Responsabili Regionali possono delegare le loro funzioni di Presidenti dell'Assemblea ad un moderatore proposto all'approvazione della Assemblea. La Presidenza è assistita da un segretario, nonché da scrutatori nominati dalla Presidenza stessa e presentati all'Assemblea in apertura dei lavori.

art.4 bis MOZIONI

Per l'esame preliminare di eventuali mozioni, la Presidenza nomina e presenta all'Assemblea, in apertura dei lavori, un Comitato Mozioni composto da un presidente e due membri. I membri dell'Assemblea che intendono proporre mozioni debbono depositare il testo scritto presso il Comitato Mozioni che, d'intesa con i presentatori,





vi apporta, ove necessario, modifiche formali o destinate a chiarirne il senso e coordina fra di loro mozioni di contenuto analogo.

La Presidenza può mettere ai voti una mozione per punti separati, sia di ufficio che su richiesta di uno o più membri dell'assemblea. Qualora sul medesimo argomento siano presentate più mozioni, esse vengono messe ai voti iniziando da quella che se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente. Il relativo giudizio di merito è rimesso alla Presidenza. Qualora su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti dapprima nella forma emendata, iniziando se del caso dall'emendamento che, a giudizio dei Presidenti, appare il più radicale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originario. Nessuno può parlare due volte su una mozione (eccetto che per domande di chiarimento o mozioni d'ordine), salvo il proponente per la replica. Eventuali mozioni afferenti al punto "varie ed eventuali" saranno ammissibili solo se giustificate da effettive ragioni di urgenza. Il relativo giudizio è rimesso alla Presidenza.

art. 5 INTERVENTI

La Presidenza, anche mediante propri incaricati, controlla il diritto di partecipazione, di voto e di elettorato nell'Assemblea della quale dirigono i lavori. Coloro che richiedono di parlare hanno la parola - salvo diverso avviso della Presidenza - nell'ordine di iscrizione, mentre coloro che richiedono la parola per mozione d'ordine hanno diritto alla parola alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulle mozioni d'ordine è solitamente limitato ad un intervento a favore e uno contro, quindi la mozione viene messa ai voti.

art. 6 FUNZIONAMENTO

La Presidenza nel corso della seduta può proporre all'Assemblea di variare l'ordine cronologico degli argomenti all'O.d.G. per esigenze di funzionalità. Può anche proporre la costituzione di commissioni e di gruppi di studio che, nel corso dei lavori dell'Assemblea, si rendessero necessari per un attento esame preliminare della materia, per il concepimento di mozioni o comunque per la redazione di atti e documenti idonei a snellire e a facilitare il proseguo dei lavori, in modo che su di essi l'Assemblea possa esprimersi in via breve.

art. 7 RESOCONTO

Il segretario procede alla redazione del resoconto della seduta che deve indicare il numero dei presenti, contenere un breve cenno ai fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea. Ciascun membro può chiedere che si inserisca nel resoconto, per intero, una sua dichiarazione

art. 8 OPERAZIONI DI VOTO

Il segretario ed almeno tre scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto e di scrutinio palese e segreto.

art. 9 ELEZIONI AL COMITATO REGIONALE

L'Assemblea Regionale elegge a scrutinio segreto i membri del Comitato Regionale e gli Incaricati Regionali alle Branche, possibilmente su due o più candidature palesi, delle quali una proposta dal Comitato Regionale.

art. 10 ELEZIONE DEI CONSIGLIERI GENERALI

L'Assemblea Regionale elegge a scrutinio segreto, ma su candidature palesi, possibilmente in numero superiore di almeno la metà, arrotondando per eccesso rispetto ai candidati da eleggere, i Delegati Regionali al Consiglio Generale, nella prima seduta dell'anno scout:

- a) salvaguardando il 30% del sesso minoritario come da Statuto dell'Associazione
- b) cercando di garantire, in base al numero dei Delegati Regionali, una rappresentanza, anche a turno, a tutte le Zone della Regione
- c) salvaguardando il parere delle minoranze, in armonia con quanto disposto dal Regolamento Agesci, ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei Consiglieri Generali da eleggere (se necessario l'arrotondamento si farà per eccesso)".

art. 11 ELETTORATO PASSIVO

Qualsiasi Capo Brevettato della Regione (in servizio o a disposizione) che abbia espresso la propria disponibilità è eleggibile ai vari incarichi. Le persone elette entrano in carica, di norma, all'inizio del nuovo anno scout (primo ottobre).



Nel caso di dimissioni di un membro del Comitato Regionale l'elezione del successore avrà effetto immediato. Nel caso di dimissioni di un Consigliere Generale entrerà subito in carica il primo dei non eletti della regione fino alla successiva Assemblea

art. 12 DIRITTO DI VOTO E DELEGA

Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto. In caso di impedimento alla partecipazione è possibile farsi rappresentare da un altro Delegato (che non potrà avere più di una delega) mediante comunicazione scritta, presentata al Comitato Regionale, prima dell'inizio dei lavori.

art. 13 FREQUENZA

L'Assemblea Regionale sarà convocata almeno una volta all'anno, in primavera, per le ordinarie funzioni statutarie. La convocazione dell'Assemblea Regionale in sessione straordinaria può essere richiesta, mediante motivata domanda, personalmente sottoscritta dagli interessati, da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, da almeno un terzo del Consiglio Regionale o dal Comitato Regionale. In questi casi la convocazione da parte dei Responsabili è un atto dovuto.

art. 14 COMPETENZA DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea è deliberante per quanto riguarda la vita dell'Associazione all'interno della Regione, sempre che le decisioni non siano in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento della Associazione.

art. 15 ABROGAZIONE REGOLAMENTO

La deliberazione di abrogazione totale del vigente regolamento non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo regolamento che sostituisca il precedente.

Approvato in Assemblea Regionale a Imola (BO), il 9-10 Aprile 2011